



CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO
Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno
ORDINANZA N. 211/2017

Argomento: Autovettura affondata.

Località: Quercianella (Livorno).

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Livorno:

Vista la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 19.10.2017, relativa alla presenza di un'autovettura adagiata sul fondale marino, in località Quercianella del Comune di Livorno, precisamente in posizione lat. 43°27',357 N – long. 010°21',882 E (datum di riferimento WGS 84), alla profondità di circa 4 metri, distante circa 40 metri dalla linea di costa;

Considerato che la presenza di tale relitto costituisce potenziale pericolo per la sicurezza delle attività marittime, nelle immediate vicinanze;

Ritenuto pertanto necessario emanare norme a tutela della sicurezza delle attività marittime;

Visti gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

Visto il D.lgs. n. 171/2005 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo antistante la località Quercianella del Comune di Livorno, e precisamente nell'area circolare di raggio 20 metri, con centro nel punto di coordinate (WGS 84) lat. 43°27',357 N – long. 010°21',882 E, di cui al rende noto, è presente un potenziale pericolo per la sicurezza delle attività marittime.

ORDINA

Articolo 1 – Divieti

Con decorrenza immediata, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, nella zona di cui al rende noto è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque genere.

Articolo 2 – Deroghe

Il precedente articolo 1 non si applica:

- alle unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- alle unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti: a norma dell'articolo 53 del Decreto legislativo n. 171/2005, se alla condotta di un'unità da diporto; ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno.

Livorno, 20/10/2017



p. IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giuseppe TARZIA t.a.

IL COMANDANTE IN II
C.V. (CP) Massimo SENO

Lat. 43°27.434' N
Long. 010°21.900' E



Opel Agila r = 20 metri





CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO
Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno
ORDINANZA N. 218/2017

Argomento: Autovettura affondata.

Località: A sud del porticciolo di Chioma (Livorno).

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Livorno:

Visto il rapporto di servizio del V Nucleo Subacquei Guardia Costiera di Genova in data 20.10.2017, relativo alla presenza di un'autovettura adagiata sul fondale marino, a sud del porticciolo di Chioma (comune di Livorno), precisamente in posizione lat. 43°26',597 N – long. 010°22',751 E (datum di riferimento WGS 84), alla profondità di circa 10 metri, distante circa 500 metri dalla linea di costa;

Considerato che la presenza di tale relitto costituisce potenziale pericolo per la sicurezza delle attività marittime, nelle immediate vicinanze;

Ritenuto pertanto necessario emanare norme a tutela della sicurezza delle attività marittime;

Visti gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

Visto il D.lgs. n. 171/2005 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo a sud del porticciolo di Chioma (Comune di Livorno), e precisamente nell'area circolare di raggio 50 metri, con centro nel punto di coordinate (WGS 84) lat. 43°26',597 N – long. 010°22',751 E, di cui al rende noto, è presente un potenziale pericolo per la sicurezza delle attività marittime.

ORDINA

Articolo 1 – Divieti

Con decorrenza immediata, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, nella zona di cui al rende noto è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque genere.

Articolo 2 – Deroghe

Il precedente articolo 1 non si applica:

- alle unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- alle unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti: a norma dell'articolo 53 del Decreto legislativo n. 171/2005, se alla condotta di un'unità da diporto; ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno.

Livorno, 20/10/2017

p. IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giuseppe TARZIA t.a.

IL COMANDANTE IN II
C.V. (CP) Massimo SENO

Lat. 43°26.597' N
Long. 010°22.751' E

Auto Renault 

r = 50 metri

